



Il Tribunale di Bergamo

prima sezione civile

in composizione monocratica, in persona del dott. Costantino Ippolito, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° febbraio 2011, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 e art. 4 d.lgs. n. 215/2002 iscritto al n. 2202/2010 V.G. promosso

da

ASHRAF Tahir, Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo O.N.L.U.S., in persona del Presidente e ASGI Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, in persona del Presidente, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Guarisio del Foro di Milano per procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati in Stezzano, via L. Da Vinci 20/c, presso la dott.ssa Ilaria Traina

- ricorrenti -

contro

Comune di Palosco, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bergamo, via

Camozzi 3, presso l'avvocato Yvonne Messi che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria difensiva

- resistente -

avente ad **OGGETTO**: azione civile contro la discriminazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 e art. 4 d.lgs. n. 215/2002 i ricorrenti hanno impugnato per discriminazione l'ordinanza n. 14/08 emessa in data 13 maggio 2008 dal Sindaco del Comune di Palosco ed hanno chiesto accertarsi il carattere discriminatorio del comportamento del Comune e ordinarsi al Comune di revocare o modificare l'atto e di iscrivere il ricorrente Ashraf Tahir all'anagrafe Comunale con effetto dalla data della domanda o da data successiva oltre alla pubblicazione del dispositivo, al risarcimento del danno ed alla disposizione di un piano di rimozione.

Il Comune di Palosco ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, il difetto di legittimazione degli enti ricorrenti, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha concluso per il rigetto

delle domande affidate al ricorso.

L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondata.

L'attribuzione al giudice ordinario discende dalla previsione dell'art. 4 del d.lgs. 215/2003 secondo cui "la tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico" e dalle norme richiamate che attribuiscono al giudice ordinario (nella specie: tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell'istante) la cognizione dell'azione civile contro la discriminazione anche qualora la discriminazione provenga dal comportamento della pubblica amministrazione.

Le richiamate previsioni normative sono coerenti con la natura di diritti soggettivi assoluti delle situazioni soggettive tutelate derivanti dal fondamentale principio costituzionale di parità e dalle analoghe norme sovranazionali, in attuazione delle quali sono state adottate.

Tale orientamento in tema di giurisdizione, unanimemente seguito dalla giurisprudenza di merito, è stato confermato dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario

in ordine all'azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione sia con riferimento alla fase cautelare che a quella della cognizione piena (Cass. s.u., ord. 3670 del 15 febbraio 2011).

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla fonazione ed all'associazione ricorrenti è infondata.

La legittimazione degli enti trova fondamento nell'art. 5 del d.lgs. 215/2003.

La norma richiamata è applicabile anche al caso di specie in cui si discute di una discriminazione per motivi nazionali in forza dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 215/2003 che, nel definire la nozione di discriminazione tutelabile a norma dello stesso decreto, fa salva la definizione comprensiva della discriminazione per nazionalità data dall'art. 43, commi 1 e 2 del d.lgs. 286/1998.

Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la connessa eccezione di incompetenza per territorio sollevate dal Comune sono infondate.

Nell'adottare l'ordinanza in discussione ed i provvedimenti applicativi della stessa il Sindaco di Palosco ha agito al di fuori delle attribuzioni



riconosciutegli dalla legge come Ufficiale del Governo in materia di anagrafe (art. 4 della l. 1228/1954) e di incolumità pubblica e sicurezza urbana (art. 54 d. lgs. 267/200).

L'attività compiuta va quindi ricondotta all'opera del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e, conseguentemente, la legittimazione passiva rispetto all'azione civile promossa sull'assunto della natura discriminatoria di tale attività spetta al Comune e non all'Autorità statale.

Ne discende, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Comune sul presupposto della competenza del foro erariale per la negata legittimazione passiva dell'Amministrazione statale.

Nel merito, le domande proposte dai ricorrenti sono fondate nei limiti di cui *infra*.

L'ordinanza impugnata dai ricorrenti integra una discriminazione per motivi nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui impone ai soli cittadini stranieri, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la presentazione della "carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della




stessa inoltrata alla Questura qualora sia già scaduta", la dimostrazione "di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria" e la presentazione del "passaporto valido con regolare visto di ingresso".

Trattasi, infatti, di condizioni dichiaratamente imposte soltanto "nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe".

L'imposizione di tali condizioni per l'iscrizione anagrafica degli extracomunitari è illegittima.

L'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che "le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione"; il regolamento di attuazione si limita a prevedere in tema di iscrizioni anagrafiche che "le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri



previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento" (art. 15 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349); il richiamato regolamento anagrafico prevede, per quanto qui rileva, che "chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano".

L'onere di presentare necessariamente un particolare titolo di soggiorno (carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ed un particolare documento di identità (passaporto con regolare visto di ingresso) così come l'imposizione di condizioni reddituali minime non trovano alcun fondamento nella normativa primaria e secondaria di settore e si risolvono,

quindi, in una violazione del principio stabilito dal richiamato art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 286/1998.

Ciò vale anche per le condizioni reddituali in quanto la previsione normativa di tali condizioni per l'iscrizione anagrafica dei comunitari (art. 9 del d.lgs. n. 30/2007) legittima la diversità di trattamento di questi ultimi rispetto ai cittadini italiani, ma non rende certo legittima l'estensione delle stesse agli extracomunitari operata attraverso un'ordinanza sindacale, fermo restando che la diversità di disciplina trova giustificazione nel fatto che per i comunitari, all'atto dell'iscrizione anagrafica, viene verificata anche la ricorrenza delle condizioni per il soggiorno nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi.

Va quindi dichiarato, per tutti i ricorrenti ed in linea generale, il carattere discriminatorio dell'ordinanza n. 14/08 del Comune di Palosco nella parte sopra indicata.

Conseguentemente, vanno adottati i provvedimenti ex artt. 44 d.lgs. 286/1998 e 4 d.lgs. 215/2003 "idonei, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione".

In particolare, si deve ordinare al Comune di Palosco la cessazione del comportamento discriminatorio con l'adeguamento dei provvedimenti amministrativi adottati a quanto stabilito dalla legge in ordine al diritto di iscrizione anagrafica.

Allo stesso Comune va, inoltre, ordinata l'iscrizione del ricorrente Ashraf Tahir nell'anagrafe della popolazione residente con effetto dalla richiesta atteso che l'iscrizione gli è stata negata soltanto per la mancata dimostrazione delle condizioni reddituali imposte dall'ordinanza nella parte qui ritenuta discriminatoria (doc. 3 del fascicolo dei ricorrenti).

Va, invece, esclusa la permanenza di effettivi pregiudizi risarcibili o la sussistenza di circostanze che giustifichino la predisposizione di uno specifico piano di rimozione e la pubblicazione del presente provvedimento sulla stampa nazionale.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nella misura liquidata d'ufficio (in assenza di nota spese) in dispositivo.

F.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, così provvede:

- dichiara il carattere discriminatorio dell'ordinanza n. 14/08 adottata dal Comune di Pa-

losco in data 13 maggio 2008 nella parte indicata
in motivazione;

- ordina al Comune di Palosco la cessazione del
comportamento discriminatorio adeguando i provve-
dimenti amministrativi adottati a quanto stabilito
dalla legge in ordine al diritto di iscrizione a-
nagrafica;

- ordina al Comune di Palosco di iscrivere ASHRAF
Tahir nell'anagrafe della popolazione residente
con effetto dalla richiesta;

- rigetta le altre istanze formulate dai ricorren-
ti;

- condanna il Comune di Palosco alla rifusione in
favore di ASHRAF Tahir, Fondazione Guido Piccini
per i Diritti dell'Uomo O.N.L.U.S. e ASGI Associa-
zione Studi Giuridici sull'Immigrazione delle spe-
se del procedimento che liquida in euro 122,01 per
spese, euro 931,00 per diritti ed euro 1.200,00
per onorari oltre alle spese generali ed agli ac-
cessori di legge.

Così deciso in Bergamo, in data 5 marzo 2011.

IL CANCELLIERE - C1
- Dott. Lorenzo Lancla -

IL GIUDICE
- Dott. Giancarlo Lorenza -

TRIBUNALE DI BERGAMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07 MAR. 2011

OGGI,

IL CANCELLIERE
- Dott. Lorenzo Lancla -

Pagina 10 di 10